

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Nn. 1826 e 1827-A

**ALLEGATO 3-II
PARTE XII**

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (n. 1826)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003
e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 (n. 1827)

ALLEGATO 3-II

EMENDAMENTI

*al disegno di legge finanziaria, esaminati dalla 5^a Commissione permanente,
con indicazione del relativo esito procedurale*

PARTE XII

Emendamenti accantonati

**Emendamenti relativi agli articoli 2, 3, 5, 19, 21, 22, 27, 33 e 40
esaminati nelle sedute del 7 e dell'8 dicembre 2002**

INDICE DELLE PARTI

- PARTE I - Dall'articolo 1 all'articolo 4.
- PARTE II - Dall'articolo 5 all'articolo 11.
- PARTE III - Dall'articolo 12 all'articolo 18.
- PARTE IV - Dall'articolo 19 all'articolo 20.
- PARTE V - Dall'articolo 21 all'articolo 22.
- PARTE VI - Dall'articolo 23 all'articolo 32.
- PARTE VII - Dall'articolo 33 all'articolo 50.
- PARTE VIII - Dall'articolo 51 all'articolo 58.
- PARTE IX - Articolo 59.
- PARTE X - Dall'articolo 60 all'articolo 66.
- PARTE XI - Dall'articolo 67 all'articolo 68.
- PARTE XII - Emendamenti accantonati. Emendamenti relativi agli articoli 2, 3, 5, 19, 21, 22, 27, 33 e 40 esaminati nelle sedute del 7 e dell'8 dicembre 2002.

INDICE

Disegno di legge n. 1826

- articolo 2.	<i>Pag.</i>	5
- articolo 3.	»	50
- articolo 5.	»	51
- articolo 19.	»	52
- articolo 21.	»	54
- articolo 22.	»	56
- articolo 27.	»	57
- articolo 33.	»	58
- articolo 40.	»	59

Gli emendamenti indicati come accantonati nelle precedenti parti sono tutti respinti.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1826**Art. 2 (*)****2.1000/1****Respinto**

PIZZINATO, MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, CADDEO, SCALERA, MICHELINI, MARINO, MARINI

All'emendamento 2.1000, alla lettera b) richiamata, al numero 2) aggiungere, in fine, le parole: «per una quota pari al quaranta per cento.».

Conseguentemente alla tabella C, per il triennio, gli importi relativi a tutte le rubriche per spese correnti fino a concorrenza degli oneri».

(*) I seguenti subemendamenti all'emendamento 2.1000 del relatore sono stati così rinumerati:

2.1000/42: 2.1042.
2.1000/43: 2.1043.
2.1000/44: 2.1044.
2.1000/45: 2.1045.
2.1000/47: 2.1047.
2.1000/48: 2.1048.
2.1000/49: 2.1049.
2.1000/52: 2.1052.
2.1000/56: 2.1056.
2.1000/57: 2.1057.
2.1000/58: 2.1058.
2.1000/59: 2.1059.
2.1000/60: 2.1060.
2.1000/61: 2.1061.
2.1000/62: 2.1062.
2.1000/63: 2.1063.
2.1000/64: 2.1064.
2.1000/65: 2.1065.

I relativi testi ed esiti sono riprodotti nel presente fascicolo dopo l'emendamento 2.1000.

2.1000/2**Respinto**

MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, CADDEO, SCALERA, MICHELINI, MARINO, MARINI

All'emendamento 2.1000, alla lettera b) richiamata, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«2-bis) sostituire le parole: "40.000 euro" con le seguenti: "75.000 euro"».

Conseguentemente alla tabella C rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 4568 del 1978 - Articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura concorrente (4.1.5.2 - Altri Fondi di riserva - Cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2003: - 10.000;

2004: - 70.000;

2005: - 70.000.

2.1000/3**Respinto**

RIPAMONTI, MORANDO, GIARETTA, CADDEO, SCALERA, MICHELINI, MARINO, MARINI

All'emendamento 2.1000, alla lettera c) richiamata, al numero 2) sostituire le parole: «al comma 3 del medesimo articolo 9, le parole: "32 dicembre 2002", sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2003» con le seguenti: «al comma 3 del medesimo articolo 9, le parole "31 dicembre 2002", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003"».

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 4568 del 1978: Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura concorrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - capitolo 3003), apportare le seguenti variazioni:

2003: - 60.000;

2004: - 20.000;

2005: -.

2.1000/53**Ritirato (v. testo 2)**

TAROLLI

All'emendamento 2.1000, sostituire il comma 1 dell'articolo 12-bis. con il seguente:

«1. Per una più efficiente ed efficace azione di prevenzione e contrasto dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento nonché per favorire il recupero del fenomeno dell'evasione fiscale, la produzione, l'importazione e la gestione degli apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento, come tali idonei per il gioco lecito, è soggetto a regime di autorizzazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze – amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Sulla base delle autorizzazioni rilasciate, previa verifica della conformità degli apparecchi e dei congegni alle caratteristiche stabilite per la loro idoneità al gioco lecito, il Ministero dell'economia e delle finanze-amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in attesa del collegamento, entro il 31 dicembre 2004, in rete, per la gestione telematica, degli apparecchi e dei congegni per il gioco lecito, organizza e gestisce un apposito archivio elettronico, costituente la banca dati della distribuzione e cessione dei predetti apparecchi e congegni per il gioco lecito.

2.1000/53 (testo 2)**Accolto**

TAROLLI

All'emendamento 2.1000, al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 12-bis, sostituire le parole: «della istituzione» con le altre: «del collegamento in rete, che è obbligatorio», e sopprimere le parole: «di una rete».

2.1000/4**Respinto**

BRUNALE, CADDEO

All'emendamento 2.1000, al comma 1 dell'articolo 12-bis, sostituire ove ricorrano le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze-amministrazione autonoma dei monopoli di Stato» con le seguenti: «Ministero dell'interno».

2.1000/5**Respinto**

BRUNALE, CADDEO

All'emendamento 2.1000, al comma 1 dell'articolo 12-bis, al primo periodo, sostituire le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze-amministrazione autonoma dei monopoli di Stato» con le seguenti: «Ministero dell'interno».

2.1000/55**Ritirato (v. testo 2)**

IL RELATORE

All'emendamento 2.1000, al capoverso articolo 12-bis apportare le seguenti modificazioni:

«a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "Monopoli di Stato" inserire le seguenti: "sulla base delle regole tecniche definite d'intesa con il Ministero dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza";

b) al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: "2004" con la seguente: "2003";

c) al comma 2, capoverso articolo 38, comma 7, sostituire le parole da: "Il Ministero dell'economia e delle finanze" fino a: "di Finanza" con le seguenti: "Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza, secondo le direttive del Ministero dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza, nonché il Ministero dell'economia e delle finanze e gli ufficiali ed agenti di polizia tributaria";

d) al comma 3, capoverso articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. L'installabilità degli apparecchi automatici di cui al quinto e al sesto comma lettera b) del presente articolo è consentita negli esercizi assoggettati ad autorizzazione ai sensi degli articoli 86 e 88, purchè in spazi il cui accesso è vietato ai minori di 18 anni ed in numero disciplinato con regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze.";

e) al comma 4, sostituire la parola: "2004" con la seguente: "2003" e sostituire le parole: "una rete" con le seguenti: "una o più reti", nonché sostituire le parole: "un concessionario" con le seguenti: "uno o più concessionari";

f) al comma 4, capoverso, articolo 14-bis, comma 6, sostituire le parole: "Tenuto conto di eventuali prescrizioni adottate dagli enti locali" con le seguenti: "tenuto conto del parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali"».

2.1000/55 (testo 2)**Accolto**

IL RELATORE

All'emendamento 2.1000, all'articolo 12-bis apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "Monopoli di Stato" inserire le seguenti: "sulla base delle regole tecniche definite d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza";

b) al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: "2004" con la seguente: "2003";

c) al comma 2, all'articolo 38, comma 7, ivi riportato, sostituire le parole da: "Il Ministero dell'economia e delle finanze" fino a: "di Finanza" con le seguenti: "Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza, secondo le direttive del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, nonché il Ministero dell'economia e delle finanze e gli ufficiali ed agenti di polizia tributaria";

d) al comma 3, all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ivi riportato, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. L'installabilità degli apparecchi automatici di cui al quinto e al sesto comma lettera b) del presente articolo è consentita negli esercizi assoggettati ad autorizzazione ai sensi degli articoli 86 e 88";

e) al comma 4, all'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, ivi riportato, al comma 4, sostituire la parola: "2004" con la seguente: "2003" e sostituire le parole: "una rete" con le seguenti: "una o più reti", nonché sostituire le parole: "un concessionario" con le seguenti: "uno o più concessionari";

f) al comma 4, all'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972 ivi riportato, al comma 6, sostituire le parole: "tenuto conto di eventuali prescrizioni adottate dagli enti locali" con le seguenti: "tenuto conto del parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali".

2.1000/6**Assorbito (v. emend. 2.1000/55 - testo 2)**

MORANDO, RIPAMONTI, GIARETTA, CADDEO, SCALERA, MICHELINI, MARINO, MARINI

All'emendamento 2.1000, all'articolo 12-bis richiamato, comma 1, alla fine del primo periodo, inserire le seguenti parole: «ed entro il 31 dicembre 2003 è istituita la rete per la gestione telematica degli stessi apparecchi e congegni.» e nel secondo periodo sostituire le parole da: «entro il 31 dicembre» fino a: «gioco lecito» con le seguenti: «della rete della gestione telematica».

2.1000/7**Assorbito (v. emend. 2.1000/55 - testo 2)**

BRUNALE, CADDEO

All'emendamento 2.1000, al comma 1 dell'articolo 12-bis, al secondo periodo, sostituire le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze-amministrazione autonoma dei monopoli di Stato» con le seguenti: «Ministero dell'interno».

2.1000/8**Assorbito (v. emend. 2.1000/55 - testo 2)**

Nocco, Izzo

All'emendamento 2.1000, al comma 1 dell'articolo 12-bis, al secondo periodo, sostituire la parola: «2004» con la parola: «2003».

2.1000/10**Assorbito (v. emend. 2.1000/55 - testo 2)**

Nocco, Izzo

All'emendamento 2.1000, all'articolo 12-bis, comma 3, dopo il capoverso 2 dell'articolo 110 aggiungere il seguente:

«L'installabilità degli apparecchi automatici di cui al comma 5 e al comma 6 del quinto articolo è consentita negli esercizi assoggettati ad autorizzazione ex articoli 86 e 88 del TULPS purché in spazi il cui accesso è vietato ai minori di anni 18 ed in numero disciplinati con successivo regolamento da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge a cura del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli dello Stato».

2.1000/9**Respinto**

Nocco, Izzo

All'emendamento 2.1000, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Fermo restando il divieto del gioco d'azzardo, negli esercizi autorizzati ai sensi dell'articolo 88, oltre agli apparecchi automatici di cui alla presente disciplina possono essere installati in via sperimentale anche apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità, che abbiano caratteristiche tecniche e di funzionamento, che saranno individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio

1999, n. 133, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tali apparecchi e congegni automatici devono comunque essere collegati ad uno o più totalizzatori nazionali per il controllo telematico a distanza, gestiti su concessione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, ed attivarsi solo con l'introduzione di una moneta metallica.

1-ter. Entro il termine di trenta giorni successivi alla entrata in vigore del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di individuazione delle caratteristiche tecniche e di funzionamento degli apparecchi automatici da gioco, ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con decreto del direttore generale della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato verrà emanato il regolamento riguardante la sperimentazione della rete telematica».

2.1000/30

Respinto

CURTO

All'emendamento 2.1000, all'articolo 12-bis, comma 3, il capoverso 1 è sostituito dal seguente: «In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco è esposta una tabella, vidimata dal sindaco, nella quale sono indicati, oltre i giochi d'azzardo, quelli che la stessa autorità ritiene di vietare nel pubblico interesse, sulla base dell'elenco dei giochi che il Ministero dell'interno stabilisce ai sensi dell'articolo 195 del Regolamento del presente Testo unico».

2.1000/50

Respinto

VANZO, MORO

All'emendamento 2.1000, all'articolo 12-bis, comma 3, sostituire il capoverso 5 con il seguente:

«5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità, come tali idonei per il gioco lecito, quelli che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, nei quali gli elementi abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera cinquanta centesimi di euro, la durata di ciascuna partita non è inferiore a dodici secondi e distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a dieci volte il costo della singola partita, erogate dalle macchina subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche. In tal caso le vincite, domputate dall'apparecchio e dal congegno, in modo

non predeterminabile, su un ciclo complessivo di settemila partite, devono risultare non inferiori all'ottanta per cento delle somme giocate».

2.1000/12**Respinto**

VANZO, MORO

All'emendamento 2.1000, all'articolo 12-bis, comma 3, capoverso 5, sostituire le parole: «cinquanta centesimi» con le parole: «venti centesimi» e le parole: «venti volte» con le seguenti: «quaranta volte».

2.1000/11**Respinto**

CURTO

All'emendamento 2.1000, all'articolo 12-bis, comma 3, al capoverso 5, del nuovo articolo 110 TULPS, le parole: «ciascuna comunque di valore non superiore a venti volte il costo della singola partita» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuna comunque di valore non superiore a venti euro», e le parole: «non inferiore al novanta per cento delle somme giocate» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiori all'ottanta per cento delle somme giocate».

2.1000/13**Respinto**

VANZO, MORO

All'emendamento 2.1000, all'articolo 12-bis, comma 3, al capoverso 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad ogni moneta deve corrispondere una sola giocata».

2.1000/14**Respinto**

VANZO, MORO

All'emendamento 2.1000 dell'articolo 12-bis, comma 3, capoverso 5, sostituire le parole: «novanta per cento» con le seguenti: «ottanta per cento».

2.1000/15**Accolto**

BRUNALE, MORANDO

All'emendamento 2.1000, articolo 12-bis, comma 3, all'articolo 110, comma 5, ivi riportato aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali».

2.1000/16**Respinto**

CURTO

All'emendamento 2.1000 dell'articolo 12-bis, al comma 3, al capoverso articolo 110, comma 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) quelli elettromeccanici, nei quali il giocatore esprime la sua abilità fisica mentale o strategia, installati esclusivamente nelle sale giochi autorizzate a norma dell'articolo 86 del presente Testo unico, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, non superiori per ciascuna partita ad un euro e che consentono la vincita di prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro, per un importo non superiore a 20 euro».

2.1000/17**Respinto**

VANZO, MORO

All'emendamento 2.1000 dell'articolo 12-bis, al comma 3, al capoverso 6, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, nei quali gli elementi abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento della partita, fino a un massimo di dieci volte. Dal 1° gennaio 2003 tali apparecchi e congegni possono consentire il prolungamento della partita, nei termini predetti, solo se al prolungamento non si abbina anche l'accumulo di punteggio».

2.1000/18**Respinto**

VANZO, MORO

All'emendamento 2.1000 dell'articolo 12-bis, al comma 3, al capoverso 6, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) quelli di puro trattenimento, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a cinquanta centesimi di euro».

2.1000/19**Ritirato**

VANZO, MORO

All'emendamento 2.1000 dell'articolo 12-bis, al comma 3, al capoverso 8, sostituire le parole: «1.000 e 10.000 euro» con le seguenti: «10.000 e 100.000 euro».

2.1000/20**Ritirato**

VANZO, MORO

All'emendamento 2.1000 dell'articolo 12-bis, al comma 3, al capoverso 8, sostituire le parole: «1.000 e 10.000 euro» con le seguenti: «5.000 e 50.000 euro».

2.1000/21**Accolto**

VANZO, MORO

All'emendamento 2.1000, articolo 12-bis, al comma 3, all'articolo 110, ivi riportato, al capoverso 8, sostituire le parole: «1.000 e 10.000 euro» con le seguenti: «4.000 e 40.000 euro».

2.1000/51**Precluso**

VANZO, MORO

All'emendamento 2.1000 dell'articolo 12-bis, al comma 3, al capoverso 8, sostituire le parole: «1.000 e 10.000 euro» con le seguenti: «3.000 e 30.000 euro».

2.1000/22**Respinto**

VANZO, MORO

All'emendamento 2.1000 dell'articolo 12-bis, al comma 3, al capoverso 8, sostituire le parole: «in caso di recidiva la sanzione è raddoppiata» con le seguenti: «in caso di recidiva la sanzione è quadruplicata».

2.1000/23**Respinto**

VANZO, MORO

All'emendamento 2.1000 dell'articolo 12-bis, al comma 3, al capoverso 8, sostituire le parole: «da 500 euro a 1.000 euro» con le seguenti: «da 2.000 euro a 4.000 euro».

2.1000/24**Ritirato**

MORO, VANZO

All'emendamento 2.1000 dell'articolo 12-bis, al comma 3, al capoverso 8, sostituire le parole: «da 500 euro a 1.000 euro» con le seguenti: «da 1.500 euro a 3.000 euro».

2.1000/25**Respinto**

MORO, VANZO

All'emendamento 2.1000 dell'articolo 12-bis, al comma 3, al capoverso 8, sostituire le parole: «da 1.000 euro a 5.000 euro» con le seguenti: «da 4.000 euro a 20.000 euro».

2.1000/26**Respinto**

MORO, VANZO

All'emendamento 2.1000 dell'articolo 12-bis, al comma 3, al capoverso 8, sostituire le parole: «da 1.000 euro a 5.000 euro» con le seguenti: «da 3.000 euro a 15.000 euro».

2.1000/27**Respinto**

MORO, VANZO

All'emendamento 2.1000 dell'articolo 12-bis, al comma 3, al capoverso 9, sostituire le parole: «da uno a sei mesi» con le seguenti: «da quattro mesi a due anni».

2.1000/28**Respinto**

VANZO, MORO

All'emendamento 2.1000 dell'articolo 12-bis, al comma 3, al capoverso 9, sostituire le parole: «da uno a sei mesi» con le seguenti: «da tre a diciotto mesi».

2.1000/29**Respinto**

MORO, VANZO

All'emendamento 2.1000 dell'articolo 12-bis, al comma 3, al capoverso 10, sostituire le parole: «per un periodo non superiore a tre mesi» con le seguenti: «per un periodo non superiore ad un anno».

2.1000/31**Respinto**

VANZO, MORO

All'emendamento 2.1000 dell'articolo 12-bis, al comma 4, al capoverso 2, sostituire le parole: «6.600» con le seguenti: «10.000».

2.1000/32**Respinto**

VANZO, MORO

All'emendamento 2.1000 dell'articolo 12-bis, al comma 4, al capoverso 3, lettera a) sostituire le parole: «1.500» con le seguenti: «6.000».

2.1000/33**Respinto**

MORO, VANZO

All'emendamento 2.1000 dell'articolo 12-bis, al comma 4, capoverso 3, lettera a) sostituire le parole: «1.500» con le seguenti: «4.500».

2.1000/34**Respinto**

MORO, VANZO

All'emendamento 2.1000 dell'articolo 12-bis, al comma 4, capoverso 3, lettera b) sostituire le parole: «1.735» con le seguenti: «6.940».

2.1000/35**Respinto**

MORO, VANZO

All'emendamento 2.1000 dell'articolo 12-bis, al comma 4, capoverso 3, lettera b) sostituire le parole: «1.735» con le seguenti: «5.105».

2.1000/36**Respinto**

MORO, VANZO

All'emendamento 2.1000 dell'articolo 12-bis, al comma 4, capoverso 3, lettera c) sostituire le parole: «800» con le seguenti: «3.200».

2.1000/37**Respinto**

MORO, VANZO

All'emendamento 2.1000, all'articolo 12-bis, al comma 4, punto 3, lettera c) sostituire le parole: «800 euro» con le seguenti: «2.400 euro».

2.1000/54**Respinto**

TAROLLI

All'emendamento 2.1000, all'articolo 12-bis, il comma 4 dell'articolo 14-bis è sostituito dal seguente:

«4. Entro il 31 dicembre 2004, gli apparecchi per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 5, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono gestiti telematicamente mediante collegamento in rete ad uno o più concessionari dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sui quali essa esercita, anche avvalendosi di propria società strumentale, i poteri di vigilanza e controllo».

2.1000/38**Respinto**

VANZO, MORO

All'emendamento 2.1000, all'articolo 12-bis, comma 6, sostituire le parole da: «Con decreto dirigenziale del Ministero» fino a: «enti locali» con le seguenti: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le Commissioni parlamentari competenti».

2.1000/39**Respinto**

VANZO, MORO

All'emendamento 2.1000, all'articolo 12-bis, comma 6, dopo le parole: «numero massimo di apparecchi» inserire le seguenti: «comunque non superiore a 3 unità per ogni esercizio autorizzato».

2.1000/40**Respinto**

VANZO, MORO

All'emendamento 2.1000, all'articolo 12-bis, comma 6, sopprimere le parole: «o punti di raccolta di altri giochi autorizzati».

2.1000/41**Respinto**

VANZO, MORO

All'emendamento 2.1000, all'articolo 12-bis, comma 6, sopprimere le parole: «di altri giochi autorizzati».

2.1000/46**Ritirato**

IL RELATORE

All'emendamento 2.1000, dopo il capoverso articolo 12-bis, inserire il seguente:

«All'articolo 22, comma 9, alla fine del secondo periodo, aggiungere le seguenti parole: "fatta salva, comunque, la definitiva conclusione entro il 31 dicembre 2002, delle procedure concorsuali degli enti territoriali"».

2.1000/100**Accolto**

IL RELATORE

All'emendamento 2.1000, alla lettera b), apportare le seguenti modifiche:

– *al n. 1), sostituire le parole: «31 dicembre 2003» con le seguenti: «30 settembre 2003»;*

– *dopo il n. 3), aggiungere il seguente:*

"3-bis). Sostituire le parole: «40.000 euro» con le seguenti: «48.000 euro»".

2.1000**Ritirato (v. testo 2)**

IL RELATORE

All'articolo 2, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera d), capoverso articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:

1) ai commi 1 e 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "46.500" con le seguenti: «46.700»;

2) al comma 3, sostituire le parole: «pari a 80 euro se il reddito complessivo è superiore a 25.500 euro ma non a 32.000 euro» con le seguenti: «pari a: a) 80 euro se il reddito complessivo è superiore a 25.500 euro ma non a 29.400 euro; b) 126 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.400 euro ma non a 31.000 euro; c) 80 euro se il reddito complessivo è superiore a 31.000 euro ma non a 32.000 euro.».

b) al comma 5:

1) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «30 giugno 2003», con le seguenti: «31 dicembre 2003»;

2) dopo le parole: «27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni», inserire le seguenti: «ivi compresi gli interventi di bonifica dall'amianto»;

3) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Resta fermo, in caso di trasferimento per atto tra vivi dell'unità immobiliare oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che spettano all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare esclusivamente le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore. In caso di decesso dall'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. Per i soggetti proprietari o titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio di età non inferiore a 75 e a 80 anni, la detrazione può essere ripartita, rispettivamente, in cinque e tre quote annuali costanti di pari importo»;

c) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "31 dicembre 2002" e "30 giugno 2003", ovunque ricorrano, sono rispettivamente dalle seguenti: "31 dicembre 2003" e "30 giugno 2004"; ed al comma 3 del medesimo articolo 9, le parole: "31 dicembre 2002", sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2003"».

Conseguentemente, all'articolo 11, comma 3, aggiungere alla fine le seguenti parole: «fino all'importo complessivo di 100.000 euro di spese, per le esigenze di tutela ambientale e di difesa del territorio e del suolo dai rischi di dissesto idrogeologico».

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis. - (*Misure di contrasto dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento*). - 1. Per una più efficiente ed efficace azione di prevenzione e contrasto dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento nonché per favorire il recupero del fenomeno dell'evasione fiscale, la produzione, l'importazione e la gestione degli apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento, come tali idonei per il gioco lecito, è soggetto a regime di autorizzazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Sulla base delle autorizzazioni rilasciate, previa verifica della conformità degli apparecchi e dei congegni alle caratteristiche stabilite per la loro idoneità al gioco lecito, il Ministero dell'economia e delle finanze - amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in attesa della istituzione entro il 31 dicembre 2004 di una rete per la gestione telematica degli apparecchi e dei congegni per il gioco lecito, organizza e gestisce un apposito archivio elettronico, costituisce la banca dati della distribuzione e cessione dei predetti apparecchi e congegni per il gioco lecito.

2. Al comma 1, l'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è sostituito dal seguente:

"Art. 38. - (*Nulla osta rilasciato dall'Amministrazione finanziaria per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento*). - 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze-amministrazione autonoma dei monopoli di Stato rilascia nulla osta ai produttori e agli importatori degli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonché ai loro gestori. A questo fine, con la richiesta di nulla osta per la distribuzione di un numero predeterminato di apparecchi e congegni, ciascuno identificato con un apposito e proprio numero progressivo, i produttori e gli importatori autocertificano che gli apparecchi e i congegni sono conformi alle prescrizioni stabilite con l'articolo 119, comma 6, del predetto testo unico e che gli stessi sono muniti di dispositivi che ne garantiscono la immutabilità delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, con l'impiego di misure, anche in forma di programmi o schede, che ne bloccano il funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, con l'impiego di dispositivi che impediscono l'accesso alla memoria. I produttori e gli importatori autocertificano altresì che la manomissione dei dispositivi ovvero dei programmi o delle schede, anche solo tentata, risulta automaticamente indicata sullo schermo video dell'apparecchio o del congegno ovvero che essa è dagli stessi comunque altrimenti segnalata. I produttori e gli importatori approntano, per ogni apparecchio e congegno oggetto della richiesta di nulla osta, un'apposita scheda esplicativa delle caratteristiche tecniche, anche relative alla memoria, delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, dei dispositivi di sicurezza, propri di ciascun apparecchio e congegno. I produttori e gli importatori

consegnano ai cessionari degli apparecchi e dei congegni una copia del nulla osta e, sempre, per ogni apparecchio e congegno ceduto, la relativa scheda esplicativa. La copia del nulla osta e la scheda è altresì consegnata, insieme agli apparecchi e congegni, in occasione di ogni loro ulteriore cessione.

2. I gestori degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 1 richiedono il nulla osta previsto dal medesimo comma 1 per gli apparecchi e congegni dagli stessi gestiti alla data di entrata in vigore della presente legge, precisando per ciascuno, in particolare, l'appartenenza ad una delle tipologie di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, e successive modificazioni.

3. Gli importatori e i produttori degli apparecchi e dei congegni di cui all'articolo 110, comma 5, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, presentano un esemplare di ogni modello di apparecchio o congegno che essi intendono produrre o importare al Ministero dell'economia e delle finanze-amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la verifica tecnica della loro conformità alle prescrizioni stabilite con l'articolo 110, comma 5, del predetto testo unico e della loro dotazione di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, con l'impiego di programmi o schede che ne bloccano il funzionamento in distribuzione dei premi, con l'impiego di programmi o schede che ne bloccano il funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, con l'impiego di dispositivi che impediscono l'accesso alla memoria. La verifica tecnica vale altresì a constatare che la manomissione dei dispositivi ovvero dei programmi o delle schede, anche solo tentata, risulta automaticamente indicata sullo schermo video dall'apparecchio o del congegno ovvero che essa è dagli stessi comunque altrimenti segnalata. La verifica tecnica vale inoltre a constatare la rispondenza delle caratteristiche tecniche, anche relative alla memoria, delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, dei dispositivi di sicurezza, propri di ciascun apparecchio e congegno, ad un'apposita scheda esplicativa fornita dal produttore o dall'importatore in relazione all'apparecchio o al congegno sottoposto ad esame. Dell'esito positivo della verifica è rilasciata apposita certificazione. Il Ministero dell'economia e delle finanze, amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può stipulare convenzioni per l'effettuazione della verifica tecnica.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, amministrazione autonoma dei monopoli di Stato rilascia nulla osta ai produttori e agli importatori degli apparecchi e dei congegni di cui all'articolo 110, comma 5, del predetto testo unico, nonché ai loro gestori. A questo fine, con la richiesta di nulla osta per la distribuzione di un numero predeterminato di apparecchi e congegni, ciascuno identificato con un apposito e proprio numero progressivo, i produttori e gli importatori autocertificano che gli apparecchi e i congegni sono conformi al modello per il quale è stata conseguita

la certificazione di cui al comma 3. I produttori e gli importatori dotano ogni apparecchio e congegno, oggetto della richiesta di nulla osta, della scheda esplicativa di cui al comma 3. I produttori e gli importatori consegnano ai cessionari degli apparecchi e dei congegni una copia del nulla osta e, sempre, per ogni apparecchio e congegno ceduto, la relativa scheda esplicativa. La copia del nulla osta e la scheda esplicativa è altresì consegnata, insieme agli apparecchi e congegni, in occasione di ogni loro ulteriore cessione.

5. I gestori degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 3 richiedono il nulla osta previsto dal medesimo comma 3, precisando in particolare il numero progressivo di ogni apparecchio o congegno per il quale la richiesta è effettuata nonchè gli estremi del nulla osta del produttore o dell'importatore ad essi relativo.

6. Il nulla osta previsto dai commi 4 e 5 vale anche ai fini del nulla osta di cui al terzo comma dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e la Guardia di finanza effettuano il controllo degli apparecchi, anche a campione e con accesso alle sedi dei produttori, degli importatori e dei gestori degli apparecchi e dei congegni di cui ai commi 1 e 3 ovvero di coloro che comunque li detengono anche temporaneamente, verificando altresì che, per ogni apparecchio e congegno, risulti rilasciato il nulla osta, che gli stessi sono contrassegnati dal numero progressivo e dotati della relativa scheda esplicativa. In caso di irregolarità, è revocato il numero progressivo e dotati della relativa scheda esplicativa. In caso di irregolarità, è revocato il nulla osta al produttore o all'importatore ovvero al gestore, relativamente agli apparecchi e congegni irregolari, e ritirato il relativo titolo ovvero dallo stesso sono espunti gli identificativi degli apparecchi e congegni irregolari.

8. La Guardia di finanza, con gli uffici finanziari competenti per l'attività finalizzata all'applicazione delle imposte dovute sui giochi, ai fini dell'acquisizione e del reperimento degli elementi utili per la repressione delle violazioni alle leggi in materia di lotto, lotterie, concorsi pronostici, scommesse e degli altri giochi amministrati dallo Stato, procedono, di propria iniziativa o su richiesta dei predetti uffici, secondo le norme e con le facoltà di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni"».

3. Al comma 1, l'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 110. - 1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco alla installazione di apparecchi da gioco è esposta una tabella, vidimata dal

questore, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, quelli che la stessa autorità ritiene di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni e i divieti specifici che ritiene di disporre nel pubblico interesse.

2. Nella tabella di cui al comma 1 è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.

3. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

4. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma seguente, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato.

5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità, come tali idonei per il gioco lecito, quelli che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera cinquanta centesimi di euro, la durata di ciascuna partita non è inferiore a dieci secondi e distribuiscono vincite in denaro, ciascuno comunque di valore non superiore a venti volte il costo della singola partita, erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche. In tal caso le vincite, computate dall'apparecchi e dal congegno, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di settemila partite, devono risultare non inferiori al novanta per cento delle somme giocate.

6. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:

a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;

b) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, non superiore per ciascuna partita a cinquanta centesimi di euro, nei quali gli elementi abilità o intrattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di dieci volte. Dal 1° gennaio 2004, tali apparecchi non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e ove non ne sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi devono essere rimossi. Per la conversione degli apparec-

chi restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388

c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a cinquanta centesimi di euro.

7. L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 5 è vietato ai minori di anni 1.

8. Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo, chiunque procede all'installazione o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o parti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie degli apparecchi e congegni di cui al comma 3 ovvero di apparecchi e congegni, diversi da quelli di cui al comma 3, non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 5 e 6, è punito con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. È inoltre sempre disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata. Con l'ammenda da 500 a 1.000 euro è punito chiunque, gestendo apparecchi e congegni di cui al comma 5, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma 7. Fermo quanto previsto dall'articolo 86, nei confronti di chiunque procede alla distribuzione od installazione o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni in assenza del nulla osta previsto dall'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro e può, inoltre, essere disposta la confisca degli apparecchi e congegni. In caso di sequestro degli apparecchi, l'autorità procedente provvede da darne comunicazione all'amministrazione finanziaria.

9. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 8 è titolare di licenza per pubblico esercizio, la licenza è sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva ovvero di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, è revocata dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

10. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni alle disposizioni concernenti gli apparecchi di cui al presente articolo, può sospendere la licenza dell'autore degli illeciti, informandone l'autorità competente al rilascio, per un periodo non superiore a tre mesi. Il periodo di sospensione disposto a norma del presente comma è computato nell'esecuzione dalla sanzione accessoria».

4. Al comma 1, l'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente:

«Art. 14.bis. - (*Apparecchi da divertimento e intrattenimento*) - 1. Per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110

del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, il pagamento delle imposte, determinate sulla base dell'imponibile medio forfetario annuo di cui ai commi 2 e 3, è effettuato in unica soluzione, con le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 16 aprile di ogni anno ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione per gli apparecchi e congegni installati dopo il 1° aprile. Per l'anno 2002 il pagamento delle imposte è effettuato in unica soluzione, con le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, entro il 16 marzo 2003. Il pagamento delle imposte relative all'anno 2001 e non versate, se effettuato entro il 16 gennaio 2003, non comporta l'applicazione di interessi e sanzioni.

2. Fino alla attivazione dalla rete per la gestione telematica di cui al comma 4, per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 5, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è stabilito, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti, un imponibile medio forfetario annuo di 6.600 euro per l'anno 2003 e per ciascuno degli anni successivi.

3. Per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti la misura dell'imponibile medio forfetario annuo, per essi previsto alla data del 1° gennaio 2001, è per l'anno 2001 e per ciascuno degli anni successivi:

a) di 1.500 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera a) del predetto comma 6 dell'articolo 110;

b) di 1.735 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera b) del predetto comma 6 dell'articolo 110;

c) di 800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera c) del predetto comma 6 dell'articolo 110;

4. Entro il 31 dicembre 2004, per la gestione telematica degli apparecchi per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 5, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è istituita una rete dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Per la gestione della rete l'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può avvalersi di un concessionario individuato con procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate disposizioni per l'attuazione del presente comma.

5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato entro il 28 febbraio dell'anno cui gli stessi si riferiscono, possono essere stabilite variazioni degli imponibili medi forfetari di cui ai commi 2 e 3 nonché stabilita forfetariamente la base imponibile per gli apparecchi mec-

canici, in relazione alle caratteristiche tecniche degli apparecchi medesimi».

6. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato di concerto con il Ministero dell'interno, tenuto conto di eventuali prescrizioni adottate dagli enti locali, sono individuati, il numero massimo di apparecchi di cui all'articolo 110, commi 5 e 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che possono essere installati presso pubblici esercizi o punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonché le prescrizioni da osservare ai fini dell'installazione, sulla base dei seguenti criteri direttivi:

- a) dimensione e natura dell'attività prevalente svolta presso l'esercizio o il locale;
- b) ubicazione dell'esercizio o del locale».

Conseguentemente, all'articolo 37, dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2003 l'importo del reddito annuo netto indicato all'articolo 1, comma 1, lettera d) della legge 27 ottobre 1993, n. 433, è elevato a 10.717 euro. L'importo suddetto può essere elevato ogni due anni con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 2, tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - altri fondi per la riserva - cap. 3003), apportare la seguente variazione:

2003: + 48.640;

2004: + 230.890;

2005: + 313.970.

2.1000 (testo 2)

Accolto

IL RELATORE

A. All'articolo 2, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera d), capoverso articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:

1) ai commi 1 e 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «46.500» con le seguenti: «46.700»;

2) *al comma 3, sostituire le parole:* «pari a 80 euro se il reddito complessivo è superiore a 25.500 euro ma non a 32.000 euro» *con le seguenti:* «pari a: a) 80 euro se il reddito complessivo è superiore a 25.500 euro ma non a 29.400 euro; b) 126 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.400 euro ma non a 31.000 euro; c) 80 euro se il reddito complessivo è superiore a 31.000 euro ma non a 32.000 euro.».

b) al comma 5:

1) *sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «30 giugno 2003», *con le seguenti:* «31 dicembre 2003»;

2) *dopo le parole:* «27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni», *inserire le seguenti:* «ivi compresi gli interventi di bonifica dall'amianto»;

3) *aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «Resta fermo, in caso di trasferimento per atto tra vivi dell'unità immobiliare oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che spettano all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare esclusivamente le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore. In caso di decesso dall'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. Per i soggetti proprietari o titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio di età non inferiore a 75 e a 80 anni, la detrazione può essere ripartita, rispettivamente, in cinque e tre quote annuali costanti di pari importo»;

c) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "31 dicembre 2002" e "30 giugno 2003", ovunque ricorrano, sono rispettivamente dalle seguenti: "31 dicembre 2003" e "30 giugno 2004"; ed al comma 3 del medesimo articolo 9, le parole: "31 dicembre 2002", sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2003"».

Conseguentemente, all'articolo 11, comma 3, aggiungere alla fine le seguenti parole: «fino all'importo complessivo di 100.000 euro di spese, per le esigenze di tutela ambientale e di difesa del territorio e del suolo dai rischi di dissesto idrogeologico».

B. Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis. - (*Misure di contrasto dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento*). - **1.** Per una più efficiente ed efficace azione di prevenzione e contrasto dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento nonchè per favorire il recupero del fenomeno dell'evasione fiscale, la produzione, l'importazione e la gestione degli apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento, come tali idonei per il gioco lecito, è soggetto a regime di autorizzazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Sulla base delle autorizzazioni rilasciate,

previa verifica della conformità degli apparecchi e dei congegni alle caratteristiche stabilite per la loro idoneità al gioco lecito, il Ministero dell'economia e delle finanze - amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in attesa della istituzione entro il 31 dicembre 2004 di una rete per la gestione telematica degli apparecchi e dei congegni per il gioco lecito, organizza e gestisce un apposito archivio elettronico, costituisce la banca dati della distribuzione e cessione dei predetti apparecchi e congegni per il gioco lecito.

2. L'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

"Art. 38. - *(Nulla osta rilasciato dall'Amministrazione finanziaria per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento)*. - 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze-amministrazione autonoma dei monopoli di Stato rilascia nulla osta ai produttori e agli importatori degli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonché ai loro gestori. A questo fine, con la richiesta di nulla osta per la distribuzione di un numero predeterminato di apparecchi e congegni, ciascuno identificato con un apposito e proprio numero progressivo, i produttori e gli importatori autocertificano che gli apparecchi e i congegni sono conformi alle prescrizioni stabilite con l'articolo 119, comma 6, del predetto testo unico e che gli stessi sono muniti di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, con l'impiego di misure, anche in forma di programmi o schede, che ne bloccano il funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, con l'impiego di dispositivi che impediscono l'accesso alla memoria. I produttori e gli importatori autocertificano altresì che la manomissione dei dispositivi ovvero dei programmi o delle schede, anche solo tentata, risulta automaticamente indicata sullo schermo video dell'apparecchio o del congegno ovvero che essa è dagli stessi comunque altrimenti segnalata. I produttori e gli importatori approntano, per ogni apparecchio e congegno oggetto della richiesta di nulla osta, un'apposita scheda esplicativa delle caratteristiche tecniche, anche relative alla memoria, delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, dei dispositivi di sicurezza, propri di ciascun apparecchio e congegno. I produttori e gli importatori consegnano ai cessionari degli apparecchi e dei congegni una copia del nulla osta e, sempre, per ogni apparecchio e congegno ceduto, la relativa scheda esplicativa. La copia del nulla osta e la scheda è altresì consegnata, insieme agli apparecchi e congegni, in occasione di ogni loro ulteriore cessione.

2. I gestori degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 1 richiedono il nulla osta previsto dal medesimo comma 1 per gli apparecchi e congegni dagli stessi gestiti alla data di entrata in vigore della presente legge, precisando per ciascuno, in particolare, l'appartenenza ad una delle tipologie di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di

pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, e successive modificazioni.

3. Gli importatori e i produttori degli apparecchi e dei congegni di cui all'articolo 110, comma 5, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, presentano un esemplare di ogni modello di apparecchio o congegno che essi intendono produrre o importare al Ministero dell'economia e delle finanze-amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la verifica tecnica della loro conformità alle prescrizioni stabilite con l'articolo 110, comma 5, del predetto testo unico e della loro dotazione di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, con l'impiego di programmi o schede che ne bloccano il funzionamento in distribuzione dei premi, con l'impiego di programmi o schede che ne bloccano il funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, con l'impiego di dispositivi che impediscono l'accesso alla memoria. La verifica tecnica vale altresì a constatare che la manomissione dei dispositivi ovvero dei programmi o delle schede, anche solo tentata, risulta automaticamente indicata sullo schermo video dall'apparecchio o del congegno ovvero che essa è dagli stessi comunque altrimenti segnalata. La verifica tecnica vale inoltre a constatare la rispondenza delle caratteristiche tecniche, anche relative alla memoria, delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, dei dispositivi di sicurezza, propri di ciascun apparecchio e congegno, ad un'apposita scheda esplicativa fornita dal produttore o dall'importatore in relazione all'apparecchio o al congegno sottoposto ad esame. Dell'esito positivo della verifica è rilasciata apposita certificazione. Il Ministero dell'economia e delle finanze, amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può stipulare convenzioni per l'effettuazione della verifica tecnica.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, amministrazione autonoma dei monopoli di Stato rilascia nulla osta ai produttori e agli importatori degli apparecchi e dei congegni di cui all'articolo 110, comma 5, del predetto testo unico, nonché ai loro gestori. A questo fine, con la richiesta di nulla osta per la distribuzione di un numero predeterminato di apparecchi e congegni, ciascuno identificato con un apposito e proprio numero progressivo, i produttori e gli importatori autocertificano che gli apparecchi e i congegni sono conformi al modello per il quale è stata conseguita la certificazione di cui al comma 3. I produttori e gli importatori dotano ogni apparecchio e congegno, oggetto della richiesta di nulla osta, della scheda esplicativa di cui al comma 3. I produttori e gli importatori consegnano ai cessionari degli apparecchi e dei congegni una copia del nulla osta e, sempre, per ogni apparecchio e congegno ceduto, la relativa scheda esplicativa. La copia del nulla osta e la scheda esplicativa è altresì consegnata, insieme agli apparecchi e congegni, in occasione di ogni loro ulteriore cessione.

5. I gestori degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 3 richiedono il nulla osta previsto dal medesimo comma 3, precisando in partico-

lare il numero progressivo di ogni apparecchio o congegno per il quale la richiesta è effettuata nonchè gli estremi del nulla osta del produttore o dell'importatore ad essi relativo.

6. Il nulla osta previsto dai commi 4 e 5 vale anche ai fini del nulla osta di cui al terzo comma dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e la Guardia di finanza effettuano il controllo degli apparecchi, anche a campione e con accesso alle sedi dei produttori, degli importatori e dei gestori degli apparecchi e dei congegni di cui ai commi 1 e 3 ovvero di coloro che comunque li detengono anche temporaneamente, verificando altresì che, per ogni apparecchio e congegno, risulti rilasciato il nulla osta, che gli stessi sono contrassegnati dal numero progressivo e dotati della relativa scheda esplicativa. In caso di irregolarità, è revocato il numero progressivo e dotati della relativa scheda esplicativa. In caso di irregolarità, è revocato il nulla osta al produttore o all'importatore ovvero al gestore, relativamente agli apparecchi e congegni irregolari, e ritirato il relativo titolo ovvero dallo stesso sono espunti gli identificativi degli apparecchi e congegni irregolari.

8. La Guardia di finanza, con gli uffici finanziari competenti per l'attività finalizzata all'applicazione delle imposte dovute sui giochi, ai fini dell'acquisizione e del reperimento degli elementi utili per la repressione delle violazioni alle leggi in materia di lotto, lotterie, concorsi pronostici, scommesse e degli altri giochi amministrati dallo Stato, procedono, di propria iniziativa o su richiesta dei predetti uffici, secondo le norme e con le facoltà di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni"».

3. L'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 110. - 1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco alla installazione di apparecchi da gioco è esposta una tabella, vidimata dal questore, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, quelli che la stessa autorità ritiene di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni e i divieti specifici che ritiene di disporre nel pubblico interesse.

2. Nella tabella di cui al comma 1 è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.

3. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

4. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa

o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma seguente, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato.

5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità, come tali idonei per il gioco lecito, quelli che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera cinquanta centesimi di euro, la durata di ciascuna partita non è inferiore a dieci secondi e distribuiscono vincite in denaro, ciascuno comunque di valore non superiore a venti volte il costo della singola partita, erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche. In tal caso le vincite, computate dall'apparecchi e dal congegno, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di settemila partite, devono risultare non inferiori al novanta per cento delle somme giocate.

6. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:

a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;

b) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, non superiore per ciascuna partita a cinquanta centesimi di euro, nei quali gli elementi abilità o intrattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di dieci volte. Dal 1° gennaio 2004, tali apparecchi non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e ove non ne sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi devono essere rimossi. Per la conversione degli apparecchi restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388

c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a cinquanta centesimi di euro.

7. L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 5 è vietato ai minori di anni 18.

8. Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo, chiunque procede all'installazione o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o parti al pubblico o in circoli ed associazioni di qua-

lunque specie degli apparecchi e congegni di cui al comma 3 ovvero di apparecchi e congegni, diversi da quelli di cui al comma 3, non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 5 e 6, è punito con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. È inoltre sempre disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata. Con l'ammenda da 500 a 1.000 euro è punito chiunque, gestendo apparecchi e congegni di cui al comma 5, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma 7. Fermo quanto previsto dall'articolo 86, nei confronti di chiunque procede alla distribuzione od installazione o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni in assenza del nulla osta previsto dall'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro e può, inoltre, essere disposta la confisca degli apparecchi e congegni. In caso di sequestro degli apparecchi, l'autorità procedente provvede da darne comunicazione all'amministrazione finanziaria.

9. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 8 è titolare di licenza per pubblico esercizio, la licenza è sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva ovvero di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, è revocata dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

10. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni alle disposizioni concernenti gli apparecchi di cui al presente articolo, può sospendere la licenza dell'autore degli illeciti, informandone l'autorità competente al rilascio, per un periodo non superiore a tre mesi. Il periodo di sospensione disposto a norma del presente comma è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria».

4. L'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente:

«Art. 14-bis. - (*Apparecchi da divertimento e intrattenimento*) - 1. Per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, il pagamento delle imposte, determinate sulla base dell'imponibile medio forfetario annuo di cui ai commi 2 e 3, è effettuato in unica soluzione, con le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 16 aprile di ogni anno ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione per gli apparecchi e congegni installati dopo il 1° aprile. Per l'anno 2002 il pagamento delle imposte è effettuato in unica soluzione, con le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, entro il 16 marzo 2003. Il pagamento delle imposte relative all'anno 2001 e non versate, se effettuato entro il 16 gennaio 2003, non comporta l'applicazione di interessi e sanzioni.

2. Fino alla attivazione dalla rete per la gestione telematica di cui al comma 4, per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 5, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è stabilito, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti, un imponibile medio forfetario annuo di 6.600 euro per l'anno 2003 e per ciascuno degli anni successivi.

3. Per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti la misura dell'imponibile medio forfetario annuo, per essi previsto alla data del 1° gennaio 2001, è per l'anno 2001 e per ciascuno degli anni successivi:

a) di 1.500 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera a) del predetto comma 6 dell'articolo 110;

b) di 1.735 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera b) del predetto comma 6 dell'articolo 110;

c) di 800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera c) del predetto comma 6 dell'articolo 110;

4. Entro il 31 dicembre 2004, per la gestione telematica degli apparecchi per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 5, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è istituita una rete dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Per la gestione della rete l'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può avvalersi di un concessionario individuato con procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate disposizioni per l'attuazione del presente comma.

5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato entro il 28 febbraio dell'anno cui gli stessi si riferiscono, possono essere stabilite variazioni degli imponibili medi forfetari di cui ai commi 2 e 3 nonché stabilita forfetariamente la base imponibile per gli apparecchi meccanici, in relazione alle caratteristiche tecniche degli apparecchi medesimi».

5. Per gli apparecchi per il gioco lecito impiegati nell'ambito dello spettacolo viaggiante continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 86 e 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e quelle dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni.

6. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato di concerto con il Ministero dell'interno, tenuto conto di eventuali prescrizioni adottate dagli enti locali, sono individuati, il numero massimo di apparecchi di cui all'articolo 110, commi 5 e 6, del testo unico delle leggi di pubblica

sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che possono essere installati presso pubblici esercizi o punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonché le prescrizioni da osservare ai fini dell'installazione, sulla base dei seguenti criteri direttivi:

- a) dimensione e natura dell'attività prevalente svolta presso l'esercizio o il locale;
- b) ubicazione dell'esercizio o del locale».

Conseguentemente, all'articolo 37, dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2003 l'importo del reddito annuo netto indicato all'articolo 1, comma 1, lettera d) della legge 27 ottobre 1993, n. 433, è elevato a 10.717 euro. L'importo suddetto può essere elevato ogni due anni con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 2, tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2003: + 50.940;
2004: + 232.490;
2005: + 313.970.

2.1045/1

Respinto

ACCIARINI, PAGANO, FRANCO Vittoria, MODICA, TESSITORE, CADDEO

All'emendamento 2.1045, al comma 5-bis, ivi richiamato, sopprimere le parole da: «Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il» e sostituire da: «determinati» fino alla fine del comma con le seguenti: «emanate ulteriori norme regolamentari in materia di vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 9 del 1999. Per l'elevamento dell'obbligo di istruzione di cui alla predetta legge è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005».

2.1045 (già 2.1000/45)**Ritirato (v. testo 2)**

IL RELATORE

All'emendamento 2.1000, al capoverso articolo 2, dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinati i criteri per l'attribuzione alle persone fisiche di un contributo, anche in forma di credito d'imposta, finalizzato alla riduzione degli oneri effettivamente rimasti a carico per l'attività educativa di altri componenti del medesimo nucleo familiare presso scuole paritarie, nel limite complessivo massimo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 2, tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze - Legge n. 468 del 1978: riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2003: - 30.000;
2004: - 30.000;
2005: - 30.000.

2.1045 (già 2.1000/45) (testo 2)**Accolto**

IL RELATORE

All'emendamento 2.1000, al capoverso articolo 2, dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinati i criteri per l'attribuzione alle persone fisiche di un contributo, finalizzato alla riduzione degli oneri effettivamente rimasti a carico per l'attività educativa di altri componenti del medesimo nucleo familiare presso scuole paritarie, nel limite complessivo massimo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 2, tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze - Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti

di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: - 30.000;
2004: - 30.000;
2005: - 30.000.

2.1042 (già 2.1000/42)

Ritirato (v. testo 2)

IL RELATORE

Al capoverso articolo 11, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le disposizioni previste dall'articolo 44, comma 3, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si intendono applicabili alle procedure di alienazione di cui al comma 1 del medesimo articolo 44».

2.1042 (già 2.1000/42) (testo 2)

Accolto

IL RELATORE

All'articolo 11, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le disposizioni previste dall'articolo 44, comma 3, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si intendono applicabili alle procedure di alienazione di cui al comma 1 del medesimo articolo 44, con esclusione delle permutate».

2.1052 (già 2.1000/52)

Accolto

IL RELATORE

All'articolo 11, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per il completamento degli interventi di adeguamento infrastrutturale previsti dall'articolo 19, comma 1, lettera i), della legge 1° agosto 2002, n. 166 è autorizzata la spesa di 5,5 milioni di euro per l'anno 2003 e 6 milioni di euro per l'anno 2004».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 2, tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di

natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - capitolo 3003), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: - 5.500;
2004: - 6.000;
2005: -.

2.1049 (già 2.1000/49)

Accolto

IL RELATORE

All'articolo 65, comma 18, lettera a), n. 4), prima della parola: «divieto» inserire le seguenti: «disciplina del».

2.1047 (già 2.1000/47)

Ritirato (v. testo 2)

IL RELATORE

Dopo il capoverso articolo 12-bis, inserire il seguente:

«All'articolo 22, sostituire il comma 10 con il seguente:

"10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti"».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 2, tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze - Legge n. 468 del 1978: riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2003: - 400;
2004: - ;
2005: - .

2.1047 (già 2.1000/47) (testo 2)

Accolto

IL RELATORE

All'articolo 22, comma 1, alinea, dopo le parole: «e successive modificazioni» inserire le seguenti: «ad esclusione dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 2, tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze - Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune

norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: - 400;
2004: - ;
2005: - .

2.1043 (già 2.1000/43)

Accolto

IL RELATORE

All'articolo 37, dopo il comma 17 inserire il seguente:

«17-bis. Al fine di potenziare le attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici, sono assegnati al Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO) l'importo di 5 milioni di euro per l'anno 2003 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 2, tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze - legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2003: - 5.000;
2004: - 10.000;
2005: - 10.000.

2.1044 (già 2.1000/44)

Accolto

IL RELATORE

All'articolo 37, dopo il comma 17 inserire il seguente:

«17-bis. Nel comma 37 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, dopo le parole: "di alta formazione", inserire le seguenti: "di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287,";

b) nel secondo periodo, dopo le parole: "credito di imposta", inserire le seguenti: ", riconosciuto automaticamente secondo l'ordine cronologico dei relativi atti di convenzionamento, e subordinatamente di quelli di presentazione delle relative domande da presentare entro il 31 marzo di ciascun anno al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento

per le politiche fiscali, è assegnato nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascun istituto richiedente";

c) nel terzo periodo, sostituire le parole: "gli istituti", con le seguenti: "le categorie degli istituti", e sopprimere le parole: "e la misura massima dello stesso"».

2.1048 (già 2.1000/48)

Accolto

IL RELATORE

All'articolo 37, dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. Per la prosecuzione degli interventi di carattere sociale ed assistenziale svolti dall'Associazione nazionale famiglie di disabili intellettivi e relazionali (ANFFAS), è assegnato un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2003.»

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 2, Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze - Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare la seguente variazione:

2003: - 5.000;
2004: - ;
2005: - .

2.1056 (già 2.1000/56)

Accolto

IL RELATORE

All'articolo 2, dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Al comma 4 dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono aggiunti alla fine i seguenti commi:

"4-bis. Nella determinazione dei redditi di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato, fatto salvo l'esercizio di diritti costituzionalmente riconosciuti".

5-ter. Sono indeducibili ai sensi dell'articolo 75 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, i costi sostenuti per l'acquisto di beni o servizi destinati, anche indirettamente, a medici, veterinari o farmacisti, allo scopo di agevolare, in qualsiasi modo, la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto ad uso farmaceutico;

5-quater. Ai fini della corretta interpretazione dell'Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell'8 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 6 settembre 2001, è riconosciuto, per la rideterminazione del concorso al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, l'importo aggiuntivo di 165 milioni di euro a compensazione della minore somma definita a titolo di entrate proprie;

5-quinquies. Alle imprese farmaceutiche titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali, è consentito organizzare o contribuire a realizzare mediante finanziamenti anche indiretti in Italia o all'estero per gli anni 2004, 2005 e 2006 congressi, convegni o riunioni ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, nella misura massima del 50 per cento di quelli notificati al Ministro della salute nell'anno 2003 o autorizzati ai sensi del comma 7 del citato articolo. Non concorrono al raggiungimento della percentuale di cui al periodo precedente gli eventi espressamente autorizzati dalla Commissione nazionale per la formazione continua di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

5-sexies. A decorre dal 1° gennaio 2004 l'indennità speciale istituita dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, a favore dei cittadini riconosciuti ciechi con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, è aumentata dell'importo di 41 euro mensili.».

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - capitolo 3003), apportare le seguenti variazioni:

2003: -
2004: - 25.000;
2005: - 25.000.

2.1057 (già 2.1000/57)

Accolto

IL RELATORE

All'articolo 37, dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. La lettera e) dell'articolo 2, della legge 7 luglio 1901, n. 306, è così modificata:

"e) il contributo obbligatorio di tutti i sanitari iscritti agli ordini professionali italiani dei farmacisti, medici chirurghi odontoiatri e veterinari, nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione della Fondazione, che ne fissa misura e modalità di versamento con regolamenti sog-

getti ad approvazione dei ministeri vigilanti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni"».

2.1058 (già 2.1000/58)**Accolto**

IL RELATORE

All'articolo 37, dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. All'articolo 29 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è abrogato;

b) al comma 4, primo periodo, le parole da: "è autorizzato" fino a: "per l'anno 1999 e" sono sostituite dalle seguenti: "può assumere, secondo un piano approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze, impegni pluriennali corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori, nei limiti di impegno ventennali";

c) al comma 4, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Le rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori sono corrisposte dal Corpo della Guardia di finanza direttamente agli istituti bancari mutuantanti, salvo il caso di autofinanziamento"».

2.1059 (già 2.1000/59)**Accolto**

IL RELATORE

All'articolo 37, dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. Le disposizioni previste dall'articolo 27, comma 2, della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, non si intendono applicabili per le esigenze dirette a sopperire, per un periodo non superiore a quindici giorni, alle necessità di erogazione di servizi pubblici essenziali da parte degli enti territoriali».

2.1061 (già 2.1000/61)**Accolto**

IL RELATORE

All'articolo 37, dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. Per la realizzazione dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e per l'informatizzazione del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa di 12,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Conseguentemente alla Tabella B, Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 12.500;
2004: - 12.500;
2005: - 12.500.

2.1065 (già 2.1000/65)

Ritirato (v. testo 2)

IL RELATORE

All'emendamento 2.1000, al capoverso articolo 37, dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. Al fine della bonifica e del risanamento ambientale delle discariche di rifiuti industriali e pericolosi situate nell'area dello stabilimento dismesso della SISAS nel polo chimico di Pioltello-Rodano minacciate dall'innalzamento costante del livello della falda acquifera causato dal processo di deindustrializzazione della zona, è autorizzata la spesa, ai fini della legge n. 394 del 1991, di 2 milioni di euro per l'anno 2003, di 1 milione di euro per l'anno 2004 e di 1 milione di euro per l'anno 2005».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 2, Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze - Legge n. 468 del 1978: riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2003: - 2.000;
2004: - 1.000;
2005: - 1.000.

2.1065 (già 2.1000/65) (testo 2)

Accolto

IL RELATORE

All'articolo 37, dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. Al fine della bonifica e del risanamento ambientale dell'area di crisi individuata alla lettera p-quater), comma 4, articolo 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2003, di 1 milione di euro per l'anno 2004 e di 1 milione di euro per l'anno 2005».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 2, Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze - Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2003: - 2.000;
2004: - 1.000;
2005: - 1.000.

2.1062 (già 2.1000/62)

Ritirato (v. testo 2)

IL RELATORE

All'emendamento 2.1000, al capoverso articolo 37, dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. Allo scopo di realizzare soluzioni integrate per lo sviluppo delle attività di controllo del territorio finalizzate a incrementare la sicurezza dei cittadini secondo modelli di polizia di prossimità:

a) l'incremento del contributo destinato all'unione di comuni di cui all'articolo 19, comma 6, della presente legge è aumentato di ulteriori 5 milioni di euro per l'esercizio in forma congiunta dei servizi di polizia locale;

b) gli enti locali, nell'ambito dei propri poteri pianificatori del territorio, possono prevedere che le sedi di servizio e caserme occorrenti per la realizzazione dei presidi di polizia siano inserite tra le opere di urbanizzazione secondaria. A tal fine, il decreto interministeriale di cui all'articolo 41-*quinquies* della legge 17 agosto 1942, n. 1150, può prevedere, su proposta del Ministro dell'interno, la quantità complessiva di spazi pubblici da destinare prioritariamente all'insediamento delle predette sedi di servizio o caserme;

c) l'Amministrazione della pubblica sicurezza provvede all'adeguamento funzionale ed all'avvio del programma di ridislocazione dei presidi di polizia, contestualmente alla progressiva ridotazione delle risorse occorrenti, determinate in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005».

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 30.000;
2004: - 25.000;
2005: - 25.000.

2.1062 (già 2.1000/62) (testo 2)**Accolto**

IL RELATORE

All'articolo 37, dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. Allo scopo di realizzare soluzioni integrate per lo sviluppo delle attività di controllo del territorio finalizzate a incrementare la sicurezza dei cittadini secondo modelli di polizia di prossimità:

a) l'incremento del contributo destinato all'unione di comuni di cui all'articolo 19, comma 6, della presente legge è aumentato di ulteriori 5 milioni di euro per l'esercizio in forma congiunta dei servizi di polizia locale, destinati a finalità di investimento;

b) gli enti locali, nell'ambito dei propri poteri pianificatori del territorio, possono prevedere che le sedi di servizio e caserme occorrenti per la realizzazione dei presidi di polizia siano inserite tra le opere di urbanizzazione secondaria. A tal fine, il decreto ministeriale di cui all'articolo 41-*quinquies* della legge 17 agosto 1942, n. 1150, può prevedere, su proposta del Ministro dell'interno, la quantità complessiva di spazi pubblici da destinare prioritariamente all'insediamento delle predette sedi di servizio o caserme;

c) l'Amministrazione della pubblica sicurezza provvede all'adeguamento funzionale ed all'avvio del programma di ridislocazione dei presidi di polizia, contestualmente alla progressiva ridotazione delle risorse occorrenti, determinate in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005».

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 30.000;
2004: - 25.000;
2005: - 25.000.

2.1063 (già 2.1000/63)**Accolto**

IL RELATORE

All'articolo 37, dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. Nell'arco di un triennio, compatibilmente con le disponibilità di bilancio delle università interessate, e senza maggiori oneri a carico dello Stato, è estesa ai titolari del contratto di cui all'articolo 5 del decreto legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, la seconda tornata dei giudizi idoneativi, prevista dall'articolo 52, comma 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, purchè alla data di entrata in vigore del predetto decreto n. 382

del 1980, risultassero in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 50, comma 1, numero 3), del medesimo decreto e svolgessero attività di assistenza e cura presso le cliniche e policlinici universitari e che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino in servizio alle dipendenze dell'Università con qualifica diversa da quella di professore associato o professore ordinario».

2.1060 (già 2.1000/60)

Accolto

IL RELATORE

All'articolo 67, tabella C, Ministero delle attività produttive, Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2280), apportare le seguenti variazioni:

2003: + 3.000;

2004: + 3.000;

2005: + 3.000.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze - Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2003: - 3.000;

2004: - 3.000;

2005: - 3.000.

2.1064/1

Respinto

DE PETRIS, RIPAMONTI

Al subemendamento del relatore 2.1000/64, apportare le seguenti modifiche:

Sopprimere le parole da: «Alla tabella A» fino a: «pubblico a Roma».

Conseguentemente, dopo le parole: «capitolo 7657» sostituire: «2003: +20.000», con le seguenti: «2033: +40.000».

2.1064/2**Respinto**

FALOMI

All'emendamento 2.1000/64, sostituire le parole da: «Alla tabella A» fino a: «Nota 1. Finalizzato al finanziamento del trasporto pubblico a Roma» con le seguenti: «Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:»

«59-bis. I trasferimenti erariali correnti di cui all'articolo 27, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 488, sono aumentati, a partire dall'anno 2003, di 46,71 milioni di euro».

Conseguentemente, sostituire gli importi nella rubrica Ministero dell'economia e delle finanze nel seguente modo:

2003: - 46.710;
2004: - 46.710;
2005: - 46.710.

Alla tabella D, sostituire gli importi nella rubrica Ministero delle infrastrutture e trasporti, nel seguente modo:

2003: + 50.000;
2004: + 50.000;
2005: + 50.000.

e nella rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire gli importi nella rubrica Ministero delle infrastrutture e trasporti, nel seguente modo:

2003: - 50.000;
2004: - 50.000;
2005: - 50.000.

2.1064/4**Accolto**

IL RELATORE

All'emendamento 2.1000/64, sostituire i capoversi: «Alla tabella A» e: «Conseguentemente all'articolo 67, comma 2, tabella C» con le seguenti parole: «All'articolo 59, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«40-bis. I trasferimenti erariali correnti di cui all'articolo 27, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 488, sono aumentati di 20 milioni di euro per l'anno 2003».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 2, Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 165 del 1999 e de-

creto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.7 - cap. 1525/p), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: - 20.000;
2004: - ;
2005: - .

2.1064/10

Respinto

BARELLI

All'emendamento 2.1000/64, sostituire le parole da: «Alla tabella A» fino a: «Nota 1. Finalizzato al finanziamento del trasporto pubblico a Roma» con le seguenti: «Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«59-bis. I trasferimenti erariali correnti di cui all'articolo 27, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 488, sono aumentati di 20 milioni di euro per l'anno 2003».

2.1064 (già 2.1000/64)

Accolto

IL RELATORE

All'emendamento 2.1000, dopo il capoverso articolo 37, inserire il seguente:

Alla tabella A, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2003: + 20.000 (1);
2004: - ;
2005: - .

Conseguentemente all'articolo 67, comma 2, tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze - Legge n. 468 del 1978: riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare la seguente variazione:

2003: - 20.000;
2004: - ;
2005: - .

Alla tabella D, inserire la seguente voce: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma, capitale

della Repubblica (settore n. 25) 3.2.3.20 – Fondo per Roma capitale – cap. 7657:

2003: 20.000;
2004: - ;
2005: - ».

Allo stessa tabella D, Ministero dell'economia e delle finanze: Legge n. 183 del 1987 – art. 5 (settore n. 27) (4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 7493/p), apportare la seguente variazione:

2003: - 20.000;
2004: - ;
2005: - .

(1) Finalizzato al finanziamento del trasporto pubblico a Roma.

Art. 3.**3.95****Ritirato (v. testo 2)**

VIZZINI, FERRARA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, apporre le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 52, secondo comma, sostituire le parole: "due vice presidenti e due segretari" con le altre: "quattro Vice presidenti e quattro segretari";

b) all'articolo 52, aggiungere il seguente comma:

"Per l'espletamento dei suoi compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai presidenti delle Camere, d'intesa tra loro. Può altresì avvalersi delle collaborazioni esterne che ritenga necessarie"».

3.95 (testo 2)**Accolto**

VIZZINI, FERRARA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, all'articolo 52, è aggiunto il seguente comma:

"Per l'espletamento dei suoi compiti la commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai presidenti delle Camere, d'intesa tra loro. Può altresì avvalersi delle collaborazioni esterne che ritenga necessarie"».

Art. 5.**5.0.40****Ritirato**

TIRELLI, VANZO

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:***«Art. 5-bis.***(Tasse automobilistiche)*

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 1° gennaio 2003, per i veicoli a motore a quattro ruote, di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a*), del decreto ministeriale 5 aprile 1994 (Recepimento della Direttiva del Consiglio n. 92/61 del 30 giugno 1992 relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote) l'importo minimo della tassa automobilistica è pari a 85,14 euro».

Art. 19.**19.0.700****Accolto**

TAROLLI, BASSANINI, GRILLO

*Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:***«Art. 19-bis.***(Norme in materia di servizi pubblici locali)*

1. Il comma 4, dell'articolo 113 del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

"4. Qualora l'attività di erogazione dei servizi sia separata, gli enti locali anche associati, possono provvedere alla gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali mediante proprie strutture amministrative, anche se in forma di società di capitali purchè controllate in modo totalitario, ovvero si avvalgono di imprese idonee, da individuare mediante procedura ad evidenza pubblica, ai sensi del successivo comma 7".

2. Al comma 13 dell'articolo 113 del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: "Alla società suddetta" sono aggiunte le seguenti: "se partecipata in modo totalitario".

3. Al comma 2 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "comunque non inferiori a 3 anni e non superiori a 5 anni", sono sostituite dalle parole: "comunque non superiori a 3 anni dal 1° gennaio 2003".

4. Al comma 4 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole: "sommando le relative scadenze" sono aggiunte le seguenti: "per un periodo massimo di ulteriori 2 anni. Tale termine massimo si applica anche ai soggetti di cui al comma 14 dell'articolo 113, del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni".

5. Dopo il comma 4 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"4-bis. La gestione del servizio idrico integrato, definito dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, affidata, a partire dal 1° gennaio 2001, direttamente a società di capitali partecipate da enti locali cessa al 1° gennaio 2006 e confluisce nel soggetto gestore scelto entro la medesima data con procedura ad evidenza pubblica".

6. Il comma 5 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è soppresso.

7. L'articolo 113-*bis* del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

"Articolo 113-*bis*. - (*Gestione dei servizi locali privi di rilevanza industriale*). - 1. Qualora i servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale siano da affidare in appalto ovvero in concessione in base alla vigente normativa, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.

2. In tutti gli altri casi i servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale possono essere gestiti mediante affidamento diretto a:

- a) istituzioni;
- b) aziende speciali anche consortili;
- c) società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali.

3. Qualora i servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale siano di modeste dimensioni, o lo richieda le caratteristiche del servizio stesso, la relativa gestione può essere effettuata in economia».

Art. 21.**21.200****Ritirato**

SCHIFANI, NANIA, D'ONOFRIO

Al comma 2, le parole: «di 208 milioni di euro, di cui» sono sostituite dalle seguenti: «di 228 milioni di euro, di cui 30 da destinare ai dirigenti delle forze armate e di polizia, osservate le procedure dell'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266, 8 ai funzionari della carriera prefettizia, 5 ai funzionari della carriera diplomatica e...».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 20.000;

2004: - 20.000;

2005: - 20.000;

21.2000**Ritirato (v. testo 2)**

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «stesso decreto legislativo n. 195 del 1995» aggiungere il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2003 è stanziata un'ulteriore somma di 20 milioni di euro di cui 13 milioni di euro da destinare ai dirigenti delle forze armate e dei corpi di polizia, osservate le procedure di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266, 4,50 milioni di euro al personale della carriera prefettizia e 2,50 milioni di euro al personale della carriera diplomatica».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 20.000;

2004: - 20.000;

2005: - 20.000.

21.2000 (testo 2)**Respinto**

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «stesso decreto legislativo n. 195 del 1995» aggiungere il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2003 è stanziata un'ulteriore somma di 22 milioni di euro di cui 15 milioni di euro da destinare ai dirigenti delle forze armate e dei corpi di polizia, osservate le procedure di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266, 5 milioni di euro al personale della carriera prefettizia e 2,250 milioni di euro al personale della carriera diplomatica».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 22.000;
2004: - 22.000;
2005: - 22.000.

Art. 22.**22.20****Assorbito (v. emend. 2.1047 - testo 2)**

MONTI, PEDRAZZINI, VANZO

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «e successive modificazioni» inserire le seguenti: «ad esclusione dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti».

Compensazione del Gruppo Lega Padana (v. emend. 1.0.3).

22.5000**Accolto**

IL RELATORE

Al comma 12, dopo le parole: «Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente», inserire le altre: «nonchè per le scuole superiori ad ordinamento speciale».

Art. 27.**27.0.35****Respinto**

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, ANDREOTTI, RUVOLO, SALZANO

Dopo l'articolo 27, è aggiunto il seguente:

«Art. 27-bis.

(Riconoscimento di un credito d'imposta per le opere di bonifica dall'amianto)

1. A tutti i soggetti privati che sostengono spese per la rimozione, lo smaltimento o la bonifica di beni immobili residenziali costruiti con materiali contenenti amianto, esistenti sul territorio nazionale, in conformità alla legge 27 marzo 1992, n. 257 e alle relative disposizioni di attuazione, è attribuito un credito d'imposta pari al 50 per cento della spesa sostenuta e documentata.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicate le modalità per la determinazione ed il riconoscimento del credito.

3. Il credito d'imposta può valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Tale credito non concorre alla formazione del reddito imponibile. Il credito d'imposta per spese sostenute in forma collettiva spetta ad ogni partecipante alla spesa, nella misura preventivamente concordata, che comunque dovrà essere proporzionale all'importo delle spese rimaste effettivamente a carico di ciascuno».

Conseguentemente all'articolo 67, comma 1, alla tabella A, la voce Ministero dell'economia e delle finanze è ridotta del seguente importo:

2003: - 2.500;

2004: - 2.500;

2005: - 2.500.

Art. 33.**33.1000****Accolto**

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2003, le risorse da far confluire nel fondo unico di amministrazione, di cui all'articolo 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro 19 febbraio 1999, relativo al comparto ministeri, istituito presso il Ministero della giustizia, sono incrementate di euro 4 milioni per l'anno 2003 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 da utilizzare per riconoscere al personale delle aree funzionali dell'amministrazione penitenziaria preposto alla direzione degli istituti penitenziari, degli ospedali psichiatrici giudiziari e dei centri di servizio sociale per adulti uno specifico emolumento inteso a compensare i rischi e le responsabilità connesse all'espletamento delle attività stesse».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 2, Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2003: - 1.947
2004: - 2.921
2005: - 2.921.

Art. 40.

40.0.2

Respinto

ASCIUTTI, BIANCONI, FAVARO, BARELLI, NOCCO

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

1. Il diploma rilasciato dalla Scuola nazionale ospedaliera di chirurgia, rilasciato al termine della frequenza di corsi quinquennali, è valido ai fini della ammissibilità della domanda per l'ammissione al concorso di dirigente medico di primo livello nel sistema sanitario nazionale».
